

**VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO ORDINARIO
DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

Fondo D'Integrazione Salariale disciplinato dalle disposizioni di cui al D.L. n.18 del 17 marzo 2020

ESAME CONGIUNTO

per concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015

Il giorno 29/04/2020, nell'ambito dell'esame congiunto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, si sono confrontati:

Igeam Consulting S.r.l. (P.IVA: 00526570395), con sede legale in Roma, via Francesco Benaglia, 13 – 00153, rappresentata dal dott. Piero Santantonio in qualità di legale rappresentante;

Filcams CGIL rappresentata da Emanuele Ferretti

Fisascat CISL rappresentata da Marco Demurtas

Uiltucs rappresentata da Marcello Gregorio

Premesso

- che con comunicazione inoltrata a mezzo pec datata 29/04/2020 l'azienda Igeam Consulting, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha comunicato alle OO.SS. la necessità di richiedere l'intervento del Fondo di Integrazione Salariale con richiesta della prestazione di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 148 del 2015, per una riduzione di attività relativamente alle unità produttiva site in Roma, Ravenna, Milano, Melfi (PZ), Bari e Conegliano Veneto (TV) per le causali e l'entità ivi indicate e qui di seguito riportate anche all'esito dell'esame congiunto:

Causale: emergenza COVID - 19

Decorrenza e durata prevedibile della domanda: decorrenza dal 04/05/2020 fino al 03/07/2020

Entità e numero lavoratori interessati: riduzione percentuale pari indicativamente al 20%, che eccezionalmente potrà arrivare al 50% e per poche unità fino al massimo del 100% delle ore lavorabili ore per n. 55 lavoratori compresi i lavoratori a termine.

- che l'azienda appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27

Premesso altresì

Che le OO.SS. hanno richiesto la fissazione dell'incontro ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale;

Ciò premesso le Parti, esaminata la situazione aziendale



- Si danno atto che per tutto il periodo di riduzione attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo.
- Dichiarano che tale parziale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, pertanto ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.

Le Parti si danno atto che le cause per le quali si richiede il Fondo D'Integrazione Salariale sono dovute a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali.

La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on-line – sul portale dell'INPS, presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del d.lgs. 148/2015.

Le parti si danno atto che l'intervento coprirà tutti i lavoratori oggetto del presente accordo, in quanto il requisito dei 90 giorni di anzianità di lavoro di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs 148/2015, è stato escluso dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 18 del 2020.

L'Azienda Igeam Consulting Srl si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente/o alla possibilità di riattivare l'attività sospesa lo consentano, a richiamare in servizio i lavoratori attualmente in sospensione, interessati alla presente domanda di Fondo D'Integrazione Salariale.

Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.L. n. 18/2020 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo D'Integrazione con riduzione dell'attività lavorativa pari indicativamente al 20%, che eccezionalmente potrà arrivare al 50% e per poche unità fino al massimo del 100% delle ore lavorabili ore per n. 55 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a 4.500, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

Si specifica che, i ratei di 13esima e 14esima, la maturazione delle ferie e dei permessi per le risorse che potranno avere una riduzione maggiore del 50%, sarà retribuito in misura proporzionale come per le altre risorse che avranno una riduzione di orario inferiore al 50%.

Su richiesta di una delle Parti firmatarie sarà possibile realizzare una verifica complessiva dell'applicazione del presente accordo, al termine o anche nel corso della vigenza dello stesso.

Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione dell'istituto FIS, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OOSS, un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e informazioni dalle Organizzazioni citate, fermo



restando, nel frattempo, l'impegno dell'azienda a garantire l'informazione necessaria a tutti i lavoratori circa i contenuti del presente accordo e la trasmissione agli stessi dei contatti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo

L'Azienda anticiperà il pagamento della prestazione effettuando poi il recupero attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.

Le parti convengono altresì che l'intervento del fondo di integrazione salariale debba avvenire anche in relazione ai soggetti giuridici che eventualmente svolgono servizi in regime di appalto/terziarizzazione all'interno della struttura che ha subito una sospensione/riduzione dell'attività.

A tal fine l'azienda si impegna a favorire l'attivazione di analoga misura da parte dell'eventuale soggetto giuridico appaltatore/terziarizzazione che avvierà la stessa procedura nei confronti delle OOS firmatarie del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Igeam Consulting Srl

Legale Rappresentante

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS